Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 8 luglio 1929 - ANNO VII** — **Numero 157**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — **Ancona**: *Fogola Giuseppe*. Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo**: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — **Benevento**: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — **Bengasi**: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — **Brescia**: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice Internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini o F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei. 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 63; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1743. — LEGGE 24 giugno 1929, n. 1065.
Disciplina della esposizione delle bandiere estere. Pag. 3226

1744. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1079.
Delimitazione dei confini delle frazioni Monteverde, Poggio Morico, Coccorano e Giomisci del comune di Valfabbrica . . . . Pag. 3226

1745. — REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. 1086.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente . . . . Pag. 3227

1746. — REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. **1088**.
Emissione di speciali francobolli da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Isole italiane dell'Egeo . . . . Pag. 3238

1747. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1929, n. **1091**.
Ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea . . . . Pag. 3238

1748. — REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. **1081**.
Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato . . . . Pag. 3238

1749. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1087**.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Argenta . . . . Pag. 3239

1750. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1090**.
Autorizzazione al Regio provveditore agli studi della Campania ad accettare una donazione per l'istituzione di un asilo infantile in Ponza . . . . . . Pag. 3239

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1929.
Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale dell'economia in Rovigo . . . . Pag. 3239

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3241

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio della bonifica di Piscinara. Pag. 3242

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . . Pag. 3242
Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 3242

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso per un posto di professore per l'insegnamento della pittura nella Regia accademia di belle arti di Milano. Pag. 3244
Concorso a borse di studio nel Convitto nazionale « Nolfi » in Fano (Marche) . . . . Pag. 3244

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1743**.

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1085**.
Disciplina della esposizione delle bandiere estere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati è ammessa soltanto:

a) sugli edifici che godono della immunità riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

b) in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;

c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali.

Art. 2.

Anche nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce l'obbligo di esporre insieme alle bandiere estere la bandiera nazionale e che fissa per questa sempre il posto di onore, a destra, o in mezzo se le bandiere sono più di una.

Art. 3.

In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1744**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1079**.
Delimitazione dei confini delle frazioni Monteverde, Poggio Morico, Coccorano e Giomisci del comune di Valfabbrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 gennaio 1929, n. 82, col quale sono state aggregate al comune di Valfabbrica le frazioni Monteverde e Poggio Morico, già appartenenti al comune di Assisi, nonchè le frazioni Coccorano e Giomisci, già appartenenti al comune di Gubbio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini delle frazioni Monteverde, Poggio Morico, Coccorano e Giomisci sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 29 gennaio 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Perugia, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 22. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1745.**

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. **1086.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente;

Veduto il R. decreto-legge 9 febbraio 1922, n. 335, che autorizza l'emanazione delle disposizioni previste dalla Convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534, per l'esecuzione della citata legge 18 febbraio 1923, n. 396, e della predetta Convenzione 23 gennaio 1912;

Veduti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia, le finanze, l'economia nazionale e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, e della Convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Art. 2.

Il regolamento approvato con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 28. — FERZI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

TITOLO I.

DELL'ELENCO DI SOSTANZE TOSSICHE AVENTI AZIONE STUPEFACENTE.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, è approvato l'elenco (allegato *A*) di sostanze tossiche e preparati aventi azione stupefacente.

I provvedimenti del Ministero dell'interno che importino modificazione di tale elenco dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TITOLO II.

DELL'AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO.

Art. 2.

Chiunque intenda importare, esportare, fabbricare, vendere o comunque ritenere per vendere, o somministrare una o più delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento, deve munirsi della autorizzazione del prefetto della Provincia di residenza.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati a dose o forma di medicamento.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 non può essere concessa a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica fede ed incolumità, la proprietà; ovvero per omicidio o per lesione personale; e a coloro che non siano di condotta incensurata.

Art. 4.

Salvo le disposizioni del penultimo capoverso, la domanda per ottenere l'autorizzazione deve indicare la natura del commercio o dell'industria che si intende esercitare, specificando, in questo ultimo caso, l'utilizzazione alla quale sono destinate le sostanze ed i preparati di cui all'elenco annesso al presente regolamento.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato penale del richiedente e dal certificato di iscrizione presso gli uffici provinciali dell'economia, con la dichiarazione che il richiedente sia produttore o commerciante di prodotti chimici medicinali.

Nel caso in cui la domanda sia avanzata da società anonime o in accomandita, queste designeranno la persona alla quale, sempre in rappresentanza della società, intendono sia rilasciata l'autorizzazione e uniranno il certificato penale della persona designata.

La società o ditta che abbia una o più filiali dovrà, per ciascuna di esse, richiedere apposita autorizzazione.

La Prefettura, fatti i debiti accertamenti, provvede, in caso di accoglimento della domanda, al rilascio di una tessera di autorizzazione, conforme al modello *B* annesso al presente regolamento, e prende nota della autorizzazione stessa in un registro speciale nel quale sono riportati, con la data del provvedimento, il nome, cognome, domicilio e la natura del commercio o dell'industria delle persone autorizzate.

Per coloro che non siano produttori o commercianti di prodotti chimici medicinali, ma che debbano per la loro industria utilizzare qualcuno dei prodotti di cui al suindicato

elenco, sarà rilasciata, limitatamente alla sostanza od al prodotto che si intende utilizzare, una tessera di autorizzazione conforme all'allegato modello *B-I*.

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile del prefetto.

Art. 5.

Le tessere di autorizzazione hanno valore limitatamente all'anno solare in cui sono state rilasciate.

Per la rinnovazione delle tessere, da eseguirsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo, gli interessati dovranno produrre istanza alle rispettive Prefetture.

In caso di inadempimento, il prefetto provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 6.

In caso di cessazione dell'azienda, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione il prefetto provvede, oltre che al ritiro dei registri di cui agli articoli 26 e 34, alle modalità per il sequestro delle sostanze e dei preparati indicati nella tabella *A*) annessa al presente regolamento, che, eventualmente, si trovassero nei locali dell'azienda.

Art. 7.

In caso di cessazione dell'azienda, o di cambiamento del titolare, o di trasferimento di essa in altra Provincia, la tessera di autorizzazione deve essere restituita immediatamente alla Prefettura che ha provveduto al rilascio.

TITOLO III.

DELL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 8.

L'importazione, l'esportazione e il transito delle sostanze e dei preparati riportati nell'elenco annesso al presente regolamento possono effettuarsi soltanto per le dogane di prim'ordine, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

La spedizione in cauzione di tali sostanze e preparati da una dogana all'altra, non è consentita che nel caso di transito, salvo i trasporti dalla dogana di frontiera a quella interna autorizzata all'introduzione della merce.

CAPO II.

Dell'importazione.

Art. 9.

Il permesso d'importare le sostanze e i preparati di cui all'elenco annesso al presente regolamento è dato dal Ministero dell'interno esclusivamente alle persone munite della tessera di autorizzazione a norma dei precedenti articoli 2 e 4 e ai direttori responsabili delle farmacie.

Art. 10.

Per ottenere il permesso di importazione deve essere fatta di volta in volta domanda al Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura della Provincia di residenza.

La domanda deve indicare:

a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente;

b) il nome scientifico e quello commerciale della sostanza da importare, nonchè la quantità complessiva, e, per i preparati, la quantità totale di ciascuna delle sostanze stupefacenti che entrano nella composizione. Per l'oppio grezzo ed officinale dovrà essere anche indicato il titolo in morfina;

c) il numero, le marche ed i caratteri esterni del collo nel quale sono contenute le sostanze ed i preparati aventi azione stupefacente e la provenienza (nome del mittente e località);

d) la dogana per la quale l'importazione deve effettuarsi ed eventualmente la dogana di frontiera dalla quale la merce dovrà essere inoltrata, con le cautele della bolletta a cauzione, alla dogana di arrivo definitivo;

e) il comune, la strada e il numero civico dove è situato l'esercizio al quale il prodotto è destinato;

f) la lavorazione alla quale è destinata la sostanza, nel caso in cui questa non debba essere messa in vendita nello stato in cui è importata;

g) le indicazioni relative alla tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 4 o alla farmacia di cui il richiedente è direttore responsabile.

Le domande sono trasmesse al Ministero dell'interno dal prefetto, previ gli opportuni accertamenti, con motivato parere.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno concede il permesso, pel tramite della Prefettura, mediante il rilascio di un certificato di importazione conforme al modello *C*) annesso al presente regolamento, dandone contemporaneamente avviso alla dogana presso la quale deve effettuarsi l'importazione nonchè alla dogana di primo arrivo della merce dall'estero.

La validità dei certificati di importazione è di giorni 120.

Art. 12.

La dogana, dietro presentazione del certificato d'importazione e non prima di aver ricevuto dal Ministero dell'interno l'avviso della concessa autorizzazione di cui al precedente articolo 11, procede allo sdoganamento della merce ed assicura i colli nei quali essa è contenuta con bollo a piombo.

La dichiarazione di sdoganamento, oltre le indicazioni prescritte dalla legge doganale, deve contenere quella del Comune, della via e del numero civico del locale a cui è destinato il prodotto.

Tanto sulla matrice che sulla figlia della bolletta di sdoganamento la dogana deve indicare la data e il numero del certificato ministeriale di autorizzazione, il quale deve rimanere alligato alla matrice.

La dogana deve inoltre informare dell'introduzione della merce il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) ed il prefetto della Provincia di destinazione, citando nella comunicazione gli estremi del certificato ministeriale che autorizza l'importazione.

Art. 13.

In caso di importazione di materie prime (oppio grezzo e officinale, foglie di coca e canape indiana) debbono essere prelevati dalla dogana per ciascuna sostanza tre distinti campioni.

Ciascun campione dovrà essere di grammi quaranta per l'oppio, di grammi trecento per le foglie di coca e di grammi cinquanta per la canape indiana.

Di tali campioni due debbono essere trasmessi al Ministero dell'interno e uno consegnato al destinatario della sostanza, il quale deve tenerne conto nel registro di carico e scarico di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Quest'ultimo campione seguirà la spedizione della partita e ne sarà fatto cenno nella bolletta di accompagnamento di cui all'art. 14.

Il prelevamento e la spedizione dei detti campioni sono fatti a spese dell'interessato.

Art. 14.

Insieme con la bolletta di sdoganamento la dogana rilascia all'importatore una bolletta di accompagnamento nella quale debbono essere riportati il numero, la data e le altre indicazioni della bolletta di sdoganamento.

Devono inoltre esservi riassunte le disposizioni contenute nell'articolo seguente e deve essere altresì indicato, con riguardo alla distanza, alla viabilità ed ai mezzi di trasporto, il termine entro il quale la bolletta dovrà essere restituita alla dogana con le attestazioni prescritte nel seguente articolo.

La bolletta di accompagnamento deve, unita agli altri documenti di viaggio, seguire la merce fino a destinazione.

Art. 15.

L'arrivo a destinazione delle sostanze e dei preparati deve risultare da attestazione che il destinatario deve fare apporre sulla bolletta di accompagnamento dall'autorità finanziaria (dogana, magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa, comandi della guardia di finanza) o in mancanza di questa dall'autorità municipale del luogo.

L'intervento di tali autorità deve essere richiesto di volta in volta dal destinatario stesso.

Fino a che l'autorità finanziaria o municipale non abbia accertata l'introduzione delle sostanze e dei preparati nel locale di destinazione indicato sulla bolletta di accompagnamento, deve essere conservato intatto il bollo a piombo apposto ai colli all'atto dello sdoganamento.

La firma del funzionario che rilascia l'attestazione di arrivo deve essere autenticata col bollo di ufficio.

La bolletta di accompagnamento, munita della detta attestazione, deve essere restituita alla dogana entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 14.

Trascorso il termine perentorio assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita munita dell'attestazione di cui sopra, la dogana redige processo verbale, informandone contemporaneamente il Ministero dell'interno e la Prefettura della Provincia in cui risiede il destinatario della merce.

Art. 16.

I pacchi postali, contenenti le sostanze ed i preparati da importarsi, debbono essere spediti in assicurazione e sono sottoposti all'osservanza delle norme che precedono.

I pacchi contenenti tali sostanze e preparati, non destinati a persone autorizzate, potranno essere rispediti alla origine quando il contenuto sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione; in caso contrario dovranno essere sequestrati e la dogana dovrà redigere il processo verbale per il contrabbando e per la violazione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, informandone contemporaneamente il Ministero dell'interno e la Prefettura della Provincia nella quale risiede il destinatario della merce.

CAPO III.

Dell'esportazione.

Art. 17.

Per l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento, le persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 4, nonchè i direttori responsabili delle farmacie, debbono rivolgere domanda al Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura della Provincia di residenza.

La domanda deve indicare:

a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente;

b) il nome scientifico e quello commerciale delle sostanze da esportare, nonchè la quantità complessiva, e, per i preparati, la quantità totale di ciascuna delle sostanze stupefacenti che entrano nella composizione. Per l'oppio grezzo ed officinale dovrà essere anche indicato il titolo in morfina;

c) il numero, le marche ed i caratteri esterni del collo nel quale sono contenuti i preparati e le sostanze aventi azione stupefacente;

d) il nome, cognome e residenza del destinatario;

e) lo scopo dell'esportazione;

f) le indicazioni relative alla tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 4 o alla farmacia di cui il richiedente è direttore responsabile;

g) il mezzo di spedizione (per ferrovia, per pacco postale, per vettura, ecc.) e la dogana presso la quale l'esportazione deve effettuarsi.

Nel caso in cui la merce sia destinata in Paesi la cui legislazione prescriva limitazioni allo smercio delle sostanze e dei preparati aventi azione stupefacente, deve allegarsi alla domanda il certificato di importazione delle autorità del luogo di destinazione. Del certificato deve essere unita la traduzione in lingua italiana, vidimata dalla Regia autorità consolare competente.

Le domande sono dalla Prefettura trasmesse al Ministero dell'interno, previ i dovuti accertamenti, con motivato parere.

Art. 18.

Il Ministero dell'interno concede il permesso, pel tramite della Prefettura, mediante il rilascio di un certificato di esportazione conforme al modello *D*) annesso al presente regolamento, dandone contemporaneamente avviso alla dogana presso la quale dovrà effettuarsi la esportazione.

Tale certificato, che ha la validità di giorni 120, deve essere esibito dallo speditore, insieme coi pacchi contenenti la merce, agli uffici postali o agli scali ferroviari, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce lungo il trasporto, perchè sia presentato, insieme a questa, alla dogana presso la quale dovrà effettuarsi l'esportazione.

I pacchi postali debbono essere spediti in assicurazione.

La dogana, accertata la precisa rispondenza della merce secondo i dati contenuti nel certificato di esportazione e nell'avviso ministeriale di concessione del permesso, rilascia la merce compilando la bolletta di uscita e dà avviso dell'avvenuta spedizione al Ministero dell'interno ed alla competente Prefettura, citando i dati della bolletta emessa.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di esportazione la dogana deve indicare la data e il numero del certificato ministeriale di esportazione, il quale deve rimanere alligato alla matrice.

Per giustificare lo scarico dei propri registri la ditta avrà cura di ritirare la bolletta doganale di esportazione e, ove

questa debba seguire la merce, la dogana rilascerà all'uopo un certificato attestante l'avvenuta esportazione.

CAPO IV.

Del transito.

Art. 19.

Per il transito nel Regno delle sostanze e dei preparati indicati nella tabella *A*) annessa al presente regolamento occorre il permesso del Ministero dell'interno.

La domanda per ottenere tale permesso, quando la merce sia destinata in paesi in cui la legislazione prescriva limitazioni allo smercio delle sostanze e dei preparati aventi azione stupefacente, deve essere corredata del certificato di esportazione delle autorità del luogo di provenienza. Di detto certificato deve essere unita la traduzione in lingua italiana, vidimata dalla Regia autorità consolare competente.

Il permesso di transito (conforme al modello *E*), che ha la validità di giorni 120, deve essere allegato ai documenti di viaggio e seguire la merce dalla dogana di entrata nel Regno a quella di uscita.

Qualora le sostanze ed i preparati indicati nella predetta tabella *A*), per i quali sia stato già rilasciato il permesso di transito, debbano essere inviati in un Paese diverso da quello risultante dal certificato di esportazione, potrà essere consentito l'occorrente cambiamento di destinazione, purchè alla domanda sia unito il certificato di importazione rilasciato dall'autorità del nuovo Paese di arrivo. Di tale certificato deve essere unita la traduzione in lingua italiana, vidimata dalla Regia autorità consolare competente.

I pacchi postali debbono essere spediti in assicurazione.

Tanto sulla matrice, quanto sulla figlia della bolletta a cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito, il quale deve essere trattenuto dalla dogana di uscita, per essere allegato alla bolletta figlia quando questa viene restituita alla dogana di entrata.

Avvenuto lo scarico della cauzione e lo scambio della bolletta figlia con la matrice, la dogana di partenza dà avviso dell'avvenuto scarico al Ministero dell'interno ed alla competente Prefettura.

Pel caso di mancato scarico totale o parziale valgono le norme generali della legge doganale, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396, e dal presente regolamento.

Art. 20.

Le garanzie da offrire per ottenere la bolletta di cauzione per il transito nel Regno delle sostanze e dei preparati di cui all'elenco annesso al presente regolamento sono ragguagliate al massimo delle somme stabilite per le multe per contrabbando dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396, salvo quelle maggiori cautele e formalità che il Ministero dell'interno credesse di esigere caso per caso.

Art. 21.

Nessuna spedizione in transito delle sostanze e preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento può essere fatta in esenzione di visita, quand'anche il trasporto si effettuasse col mezzo della ferrovia.

Per tali spedizioni deve presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto della legge doganale.

CAPO V.

Disposizioni comuni all'importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti.

Art. 22.

Le dogane cureranno la restituzione al Ministero dell'interno dei certificati di importazione, di esportazione e dei permessi di transito, dei quali sia venuta a scadere la validità, senza che siano stati utilizzati.

Art. 23.

Sono vietati il transito, l'importazione e l'esportazione dell'oppio preparato.

Art. 24.

Per l'importazione e l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nella tabella *A*) annessa al presente regolamento gli Istituti scientifici dipendenti dallo Stato, Provincie, Comuni o Enti morali debbono rivolgere domanda direttamente al Ministero dell'interno.

In caso di importazione la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione del direttore dell'istituto che assume la responsabilità dell'impiego a scopo scientifico della merce da importare.

TITOLO IV.

DELLA CUSTODIA E CONSERVAZIONE.

Art. 25.

I prodotti di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento devono essere custoditi e conservati separatamente e distintamente dagli altri veleni.

TITOLO V.

DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

Art. 26.

Le persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 4, nonchè le farmacie sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico in conformità del modello *F* annesso al presente regolamento, nel quale, senza alcuna lacuna, cancellatura o aggiunta deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui all'elenco annesso al presente regolamento.

Tale registro, che sarà provveduto a spese degli interessati, dovrà essere preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dal podestà, il quale dichiarerà pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto. Nella prima pagina dovranno essere riportati gli estremi della tessera di autorizzazione, o, per le farmacie, della data di autorizzazione e del nome del titolare.

Al registro debbono essere allegati tutti i documenti giustificativi delle singole partite di carico e scarico.

I registri e relativi allegati debbono essere conservati per la durata di anni tre.

Art. 27.

In caso di produzione delle sostanze e dei preparati di cui all'elenco annesso al presente regolamento, di preparazioni farmaceutiche e di specialità medicinali, contenenti una o più delle sostanze o dei preparati suindicati, deve riportarsi nel registro, alla colonna prescritta, la quantità di sostanza usata, e, nella colonna « Annotazioni », l'indicazione dell'operazione, giustificando le eventuali differenze.

Art. 28.

I farmacisti, nel registrare a norma dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, le prescrizioni sanitarie e le ripetizioni delle stesse nel copiaricette, debbono sottolineare in modo evidente le sostanze e i preparati, coi relativi dati, compresi nell'elenco annesso al presente regolamento, e riportare, mese per mese, nel registro di carico e scarico, il consumo totale di ciascuna delle sostanze stesse, giustificando tutte le eventuali perdite.

Art. 29.

Tutte le persone obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico debbono trasmettere annualmente, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza i dati riassuntivi del movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento.

Le Prefetture invieranno al Ministero dell'interno un esemplare dei dati riassuntivi predetti.

TITOLO VI.

Della tenuta degli stupefacenti sulle navi.

Art. 30.

La provvista delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente per le navi addette a viaggi di lunga navigazione come per quelle adibite al trasporto di emigranti, dovrà essere limitata strettamente alle quantità ed alle qualità delle sostanze stesse prescritte dalle tabelle in vigore.

Dette sostanze dovranno essere rinchiuse in una speciale cassetta, la cui chiave sarà tenuta dal medico dirigente il servizio sanitario di bordo, o, se del caso, dal capitano della nave.

Art. 31.

In apposito registro (conforme al modello *G* annesso al presente regolamento), da tenersi, a seconda dei casi, dalle persone di cui al secondo comma del precedente articolo 30, sarà indicato, per ogni viaggio, il carico delle quantità e delle qualità delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente per il servizio sanitario della nave e dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le somministrazioni fatte con l'indicazione, nella colonna « Annotazioni », dell'uso specifico del materiale somministrato. Per la tenuta di detto registro sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 26, solo che la prescritta numerazione e vidimazione in ogni foglio sarà eseguita dalla competente autorità sanitaria marittima.

Art. 32.

Spetta all'autorità sanitaria marittima di procedere alla verifica del registro di cui al precedente art. 31 ed, in caso di rilevate irregolarità, sarà redatto apposito verbale, da trasmettersi al prefetto competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 33.

Qualora si rendesse necessario provvedersi durante il viaggio di nuove quantità di sostanze di cui al precedente art. 30, dovrà prendersene nota, oltre che nel registro di carico e scarico previsto nell'art. 31, anche nel giornale nautico.

TITOLO VII.

Della vendita.

Art. 34.

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, delle sostanze e dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 4, nonchè alle farmacie soltanto in base a richiesta scritta, da staccarsi da apposito registro conforme al modello *H*, unito al presente regolamento.

La richiesta deve riferirsi esclusivamente alle sostanze e preparati di cui alla detta tabella.

Tale registro, che sarà provveduto a spese degli interessati, dovrà essere preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dal podestà, il quale dichiarerà pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto. Nella prima pagina dovranno essere riportati gli estremi della tessera di autorizzazione, o, per le farmacie, della data di autorizzazione e del nome del titolare.

Art. 35.

In base alle richieste scritte di cui all'articolo precedente, il venditore deve rilasciare all'acquirente una fattura di vendita, la quale, oltre le consuete indicazioni di carattere commerciale, deve contenere la indicazione della data e del numero della richiesta.

L'acquirente deve allegare al foglio madre del registro delle richieste di cui all'art. 34 la fattura del venditore; questi deve allegare alla richiesta una copia della fattura.

Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al precedente articolo 34 gli Istituti scientifici, i quali, però, debbono accompagnare le richieste di acquisto o di somministrazione delle sostanze indicate nella tabella *A*) annessa al presente regolamento, con la dichiarazione del direttore che le sostanze stesse verranno impiegate a scopo scientifico.

Art. 36.

La spedizione nell'interno del Regno, a mezzo di ferrovie o di pacco postale, delle sostanze e dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento deve essere accompagnata da apposito documento, conforme al modello *H*, indicato nel precedente articolo 34.

Il documento, dopo che la merce sarà stata consegnata al destinatario, sarà, a cura dell'amministrazione ferroviaria o postale, trasmesso alla Prefettura della provincia di destinazione.

In tutti gli altri casi, il documento dovrà essere, a cura del venditore, inviato alla Prefettura competente.

Art. 37.

Le prescrizioni sanitarie che comprendono una o più delle sostanze indicate nell'annessa tabella *A*) o preparati contenenti le sostanze stesse in dosi superiori alle minime dalla tabella medesima stabilite, debbono essere redatte in conformità delle norme dell'art. 5 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, e dell'art. 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e portare inoltre la data e l'indicazione dell'uso specifico del medicinale prescritto.

Le prescrizioni di cui al precedente comma devono essere trattenute dal farmacista che le spedisce, al quale è fatto divieto di darne copia all'acquirente.

Dall'obbligo dell'indicazione dell'uso specifico del medicinale prescritto sono esenti le prescrizioni ad uso collettivo degli istituti sanitari autorizzati ai termini dell'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, purchè sieno munite del visto del direttore dell'istituto, il quale assume la responsabilità della somministrazione.

Art. 38.

Le prescrizioni di cui all'articolo precedente sono valide soltanto per una spedizione e per il quantitativo in esse in-

dicato, a meno che la ripetizione non sia tassativamente prescritta dal sanitario con la determinazione del numero massimo delle spedizioni e dell'intervallo tra una spedizione e l'altra.

Art. 39.

Le prescrizioni sanitarie ad uso di ambulatori debitamente autorizzati ai termini dell'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, debbono indicare chiaramente la sede dell'ambulatorio ed essere accompagnate da una dichiarazione del direttore dell'ambulatorio dalla quale risulti che le sostanze sono destinate all'ambulatorio medesimo e che egli si assume la responsabilità dell'uso.

Alle stesse formalità sono soggette le prescrizioni ad uso di gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie e la dichiarazione di cui al precedente comma deve essere rilasciata dal sanitario titolare esercente il gabinetto.

Art. 40.

Nei casi di urgenza i farmacisti sono autorizzati alla somministrazione di preparazioni farmaceutiche officinali che contengano una o più delle sostanze o dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento purchè in quantità non superiori a quella massima stabilita per ogni dose nella colonna prima della tabella XII della Farmacopea ufficiale.

Tutte le predette somministrazioni sono fatte sotto la personale responsabilità del farmacista, il quale è tenuto ad accertarsi dell'urgenza del caso e che il medicinale sarà impiegato a scopo terapeutico e deve riportarle nel registro copiaricette con l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'acquirente.

TITOLO VIII.

DELLA VIGILANZA.

Art. 41.

La vigilanza sul commercio e sulla utilizzazione delle sostanze e dei preparati indicati nella tabella *A*) annessa al presente regolamento, sugli stabilimenti industriali, sulle officine di prodotti chimici farmaceutici, sui magazzini e sui depositi ove sieno comunque detenuti le sostanze ed i preparati predetti e sui luoghi di smercio spetta al Ministero dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti ed ai podestà rispettivamente assistiti dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari.

Nell'azione di vigilanza, di cui al presente articolo, concorre altresì la Regia guardia di finanza, e, per quanto riguarda le navi ancorate nei porti, nonchè qualsiasi altro battello o galleggiante per il servizio dei porti, anche il personale delle Capitanerie di porto.

I funzionari ed agenti incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, accesso libero in qualsiasi parte degli stabilimenti, delle officine, dei magazzini, dei depositi e dei luoghi di smercio suindicati, ed il personale addetto agli stessi deve mettersi a disposizione dell'autorità che esegue la visita, dare visione dei registri prescritti dal presente regolamento ed, a richiesta, presentare le sostanze stupefacenti detenute.

Nei riguardi della vigilanza e delle ispezioni delle farmacie, nulla è innovato a quanto dispongono in proposito gli art. 37, 38 e 39 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.

Art. 42.

Il verbale della visita sarà trasmesso al prefetto.

Nel caso in cui dal verbale risulti qualche violazione alla legge 18 febbraio 1923, n. 396, o al presente regolamento, il prefetto lo trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.

Indipendentemente dal procedimento penale, il prefetto potrà ordinare la chiusura della farmacia per un tempo non superiore ai trenta giorni e, per le persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 4, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, a' termini del citato articolo 4.

La sospensione dell'autorizzazione non potrà avere una durata superiore a giorni trenta.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 43.

La cultura nel Regno del papavero (*papaver somniferum, glabrum et album*) non può aver luogo che a seguito di speciale autorizzazione del Ministero dell'interno il quale, nel concederla, determinerà di volta in volta, d'accordo coi Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze, le condizioni e le garanzie a cui è subordinata la concessione stessa.

Ai contravventori si applicano le pene di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1923, n. 396.

Art. 44.

E' vietata la spedizione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente regolamento sotto forma di campioni a mezzo di posta lettera.

Art. 45.

Le specialità medicinali ed i medicamenti composti, contenenti le sostanze od i preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento, in dosi superiori a quelle indicate nella tabella stessa, debbono portare, sopra una lista colorata in rosso, il nome, in tutte lettere maiuscole, delle sostanze stupefacenti e la scritta: « sottoposta alle disposizioni della legge 18 febbraio 1923, n. 396 ». Per i prodotti contenenti preparazioni di oppio (composizioni complesse degli estratti dall'oppio), dovrà essere indicata, anche, la quantità percentuale del contenuto in morfina.

Art. 46.

I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di cui all'art. 8 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sono emessi dall'autorità di pubblica sicurezza che ebbe a rilasciare la licenza o autorizzazione di apertura.

Art. 47.

In caso di tentata importazione, esportazione o transito in contrabbando delle sostanze indicate nell'elenco annesso al presente regolamento si applicano le disposizioni della legge doganale sul contrabbando, compresa la confisca dei mezzi di trasporto, senza pregiudizio delle pene stabilite dagli art. 1 e 2 della legge 18 febbraio 1923, n. 396.

Art. 48.

Salva sempre l'applicazione delle pene di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, le contravvenzioni agli articoli 7, 25, 26, 27, 28, 29 (primo comma), 30, 31, 33, 34 e 35 del presente regolamento sono punite con l'ammenda da lire 500 a lire 2000.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata e l'autorità amministrativa può aggiungere, a seconda dei casi, la chiusura della farmacia per un tempo non superiore ai 30 giorni o la revoca o la sospensione della autorizzazione di cui al precedente art. 4. La sospensione dell'autorizzazione, però, non potrà avere una durata superiore a mesi tre.

Art. 49.

I prodotti confiscati a norma dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, e dell'art. 47 del presente regolamento sono messi a disposizione del Ministero dell'interno, il quale ne curerà la distribuzione gratuita alle farmacie di istituti di beneficenza eretti in ente morale, in rapporto al fabbisogno dell'anno.

Tale disposizione si applica anche ai prodotti comunque confiscati anteriormente alla legge 18 febbraio 1923, n. 396, ed a quelli sequestrati a norma dell'art. 6 del presente regolamento, qualora entro il termine di sei mesi non sia stato possibile agli aventi diritto di utilizzarli a norma di legge.

Art. 50.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di affidare, per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare in Torino, con le modalità e le norme che saranno stabilite d'accordo con i Ministeri della guerra e delle finanze, i prodotti confiscati risultati in eccedenza al fabbisogno delle farmacie di cui al precedente art. 49, in base alle richieste relative.

Il ricavato della vendita sarà versato nelle casse dello Stato, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 51.

I provvedimenti del Ministero dell'interno di cui ai precedenti articoli 11, 18 e 19 e quelli dei prefetti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 48 (secondo comma) sono definitivi.

Art. 52.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, coloro che sono autorizzati al commercio delle sostanze e dei preparati indicati nella annessa tabella *A*), nonchè le farmacie, devono provvedersi di un nuovo registro di carico e scarico, osservate le norme di cui all'art. 26, come pure del registro delle richieste prescritto dal successivo articolo 34.

Nel nuovo registro di carico e scarico dovranno essere riportate le quantità delle sostanze e dei preparati aventi azione stupefacente che risulteranno dalla chiusura del vecchio registro ed i relativi dati saranno contemporaneamente comunicati alla Prefettura competente.

Il vecchio registro e gli allegati relativi debbono essere conservati per la durata di tre anni.

Pure entro il periodo di cui al primo comma del presente articolo le navi addette a viaggi di lunga navigazione e quelle adibite al trasporto di emigranti dovranno uniformarsi a quanto dispongono gli articoli 30 e seguenti del presente regolamento.

Art. 53.

I modelli allegati al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

TABELLA *A*.

Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.
(Art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396).

1. Oppio grezzo, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
2. Oppio officinale, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
3. Estratto di oppio molle o secco.
4. Estratto di oppio polvere, cloridrato degli alcaloidi grezzi (pantopon e similari).
5. Morfina, e gli altri alcaloidi dell'oppio (eccetto la codeina, la narceina, la narcotina, la papaverina, la tebaina e la dionina), sali e derivati ad eccezione della peronina o cloridrato di benzilmorfina.
6. Le preparazioni officinali e non officinali dell'oppio (escluso il laudano e la polvere del Dower), compresi i rimedi detti antiopium contenenti morfina in proporzione superiore al 0.20 %.
7. Eroina o diacetilmorfina, suoi sali e sue preparazioni contenenti più del 0.10 % di eroina.
8. Peronina o benzoilmorfina, cloridrato e sue preparazioni contenenti più del 0.10% di peronina.
9. Foglia di coca (Erytroxilon coca [Lam] Perù - Bolivia) e varietà Burk (Giava).
10. Estratto di coca idroalcoolico e fluido.
11. Cocaina grezza.
12. Cocaina o metilbenzoilecgonina e gli altri alcaloidi delle foglie di coca, loro sali e derivati, nonchè le altre preparazioni officinali e non officinali, contenenti cocaina in proporzione superiore al 0.10 %.
13. Ecgonina.
14. Canape (cannabis sativa L. var. indica).
15. Estratto di canape indiana idroalcoolico.
16. Cloridrato di diidroossicodeinone o Eukodal.
17. Idrocodeinone o Dicodid.

ANNOTAZIONI.

A) La codeina, la narceina, la narcotina, la papaverina, la tebaina e la dionina, nonchè i loro sali e derivati e le preparazioni contenenti più del 0.10% dei detti prodotti sono compresi nella presente tabella ai soli effetti dell'osservanza delle disposizioni del regolamento che si riferiscono alla importazione e all'esportazione.

B) Per la vendita o cessione, anche a titolo gratuito, della codeina da parte delle persone munite della tessera di autorizzazione (art. 4 del regolamento) dovranno essere, altresì, osservate le norme di cui agli articoli 26, 27, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

C) Le preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione non superiore al 0.20 % e un equivalente in eroina o cocaina in proporzione non superiore al 0.10 % non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

DEFINIZIONI.

Oppio grezzo. — Per « Oppio grezzo » si intende il succo coagulato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (Papaver somniferum L.) e che abbia subito solo le manipolazioni necessarie al suo confezionamento in pani ed al suo trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.

Oppio officinale. — Per « Oppio officinale » si intende l'oppio che ha subito le preparazioni necessarie per poterne fare l'impiego ad uso terapeutico, sia in polvere o granulare, sia in forma di mescolanza con materie neutre, secondo prescrive la farmacopea.

Oppio preparato. — Per « Oppio preparato » si intende il prodotto grezzo ottenuto da una serie di operazioni speciali, ed in ispecie dalla dissoluzione, ebollizione, concentrazione a secco e fermentazione aventi per scopo la trasformazione dell'oppio in estratto atto al consumo.

Nell'oppio preparato vanno compresi anche le scorie e gli altri residui dell'oppio da fumare.

Morfina. — Per « Morfina » si intende il principale alcaloide dell'oppio, avente la formula chimica $C_{17} H_{19} NO_3$.

Diacetilmorfina. — Per « Diacetilmorfina » si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formula $C_{21} H_{23} NO_5$.

Foglia di coca. — Per « Foglia di coca » si intende la foglia dell'*Erythroxylon coca Lamark*, dell'*Erythroxylon novo — granatense* (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle erythroxylacee (Linaceae) e la foglia di altre specie di tale genere da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenersi mediante trasformazione chimica.

Cocaina grezza. — Per « Cocaina grezza » si intendono tutti i prodotti estratti dalla coca, che possano, direttamente o indirettamente, servire per la preparazione della cocaina.

Cocaina. — Per « Cocaina » si intende l'etere metilico della benzoilecgonina levogira ([α] D20° = —16°4 in soluzione cloroformica al 20 %) avente la formula $C_{17}H_{21} NO_4$.

Ecgonina. — Per « Ecgonina » si intende l'ecgonina levogira ([α] D 20° = —45°6 in soluzione acquosa al 5 %) avente la formula $C_9 H_{15} NO_3 H_2 O$ e tutti i suoi derivati che potrebbero servire industrialmente alla sua rigenerazione.

Canape indiana. — Per « Canape indiana » si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della *Cannabis sativa L.*, che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con la quale è ammessa in commercio.

N. . . . d'ordine Mod. *B.*

PREFETTURA DI . . . .

Tessera di riconoscimento e di autorizzazione

Rilasciata al Sig. . . . . *nato a* . . . . *il* . . . . 19. . . *iscritto presso l'Ufficio provinciale dell'economia di* . . . . *come esercente* . . . . *dall'anno* . . . . . .
. . . .

Si autorizza a produrre, a commerciare ed a vendere le sostanze stupefacenti e i relativi preparati di cui alla tabella A) *annessa al regolamento* 11 *aprile* 1929, *n.* 1086, *sotto l'osservanza delle formalità da questo stabilite.*

Dato a . . . .
(bollo) **Il Prefetto**

Si rinnova l'autorizzazione per l'anno . . . . . .

Data . . . .
(bollo) **Il Prefetto**

Mod. *B-I.*

Per i non produttori o non commercianti di prodotti chimici medicinali (art. 4 comma 4° del regolamento).

N. . . . d'ordine

PREFETTURA DI . . . .

Tessera di riconoscimento e di autorizzazione

Rilasciata al Sig. . . . . *nato a* . . . . *il* . . . . 19 . . . *quale* . . . . . . (proprietario o direttore) *della ditta* . . . . *con sede in* . . . . . . *via* . . . . *n.* . . .

Si autorizza a tenere, per i bisogni dell'industria per la . . . . (indicare la natura dell'industria) *i seguenti prodotti stupefacenti, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dal regolamento* 11 *aprile* 1929, *n.* 1086.

. . . .
. . . . } *indicazione dei prodotti*
. . . .

Data . . . .
(bollo) **Il Prefetto**

Si rinnova l'autorizzazione per l'anno . . . .

Data . . . .
(bollo) **Il Prefetto**

N. . . . . . Mod. *C.*

Ministero dell'Interno

Vista la domanda della Ditta (a) . . . . *con sede in.* . . . . *fornita della tessera N.* . . . . . . *intestata al signor* . . . . *rilasciata dalla R. Prefettura di* . . . . *nel 19* . . . *si autorizza l'importazione nel Regno a scopo.* . . . . . *a mezzo di* (b) . . . . *di* (c) . . . .
. . . .
forniti dalla Ditta (d) . . . . . . *con sede in* . . . . (*Stato:* . . .)

La merce dovrà essere importata nel Regno attraverso la dogana di . . . .

La presente autorizzazione è valida fino a tutto il. . . . .

Roma, addì. . . . .

pel MINISTRO

N. prot. . . . .
N. arch. . . . .
Minutante. . . . .

(*a*) Ragione sociale della ditta richiedente.
(*b*) acco postale assicurato, cassa, balla, ecc.
(*c*) Denominazione della merce, quantità unitaria espressa in kg.
(*d*) Ragione sociale della ditta fornitrice.

N. . . . . . Mod. *C.*

Regno d'Italia

MINISTERO DELL'INTERNO

Certificato di autorizzazione alla importazione

Si certifica che il Ministro dell'interno, incaricato della esecuzione della legge sulle sostanze stupefacenti a norma della convenzione internazionale per l'oppio, ha approvato l'importazione da parte della Ditta . .
. . . .
con sede in . . . .
di . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
provenienti dalla Ditta . . . .
con sede in . . . . (*Stato* . . .)
a mezzo di . . . .
Si dichiara che la merce suddetta è importata esclusivamente per. . . . .
Il presente certificato è valido fino a tutto il . . . .

Roma, addì . . . .

D'ordine del Ministro

(bollo)

Da trasmettere alla ditta esportatrice a cura del richiedente.

N. . . . . . Mod. *C.*

Ministero dell'Interno

Si autorizza la Ditta . . . . . .
. . . .
con sede in . . . .
fornita della tessera rilasciata dal Prefetto di . . . .
N. . . . . *a importare dalla dogana di* . . . .
N. . . . . . . *colli del peso complessivo di kg.* . . . . *contenenti:*
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
provenienti dalla Ditta . . . . . .
con sede in . . . .
(*Stato* . . . .)

La presente autorizzazione è valida fino a tutto il . . . .

Roma, addì . . . . .

pel MINISTRO

(bollo)

Da ritirarsi dalla dogana alla consegna della merce.

N. . . . . . MOD. *D.*

Ministero dell'Interno

Vista la domanda della ditta (a) . . . . *con sede in.* . . . . *fornita della tessera N.* . . . . . *intestata al sig.* . . . . *rilasciata dalla R. Prefettura di* . . . . *nel 19* . . .

Visto il certificato di importazione rilasciato dal Governo d. . . . . *in data.* . . . . *N.* . . . *si autorizza l'esportazione dal Regno a mezzo di* (b). . . . . *di* (c) . . . . *diretto alla ditta* (d) . . . . *con sede in* . . . . *(Stato.* . . . . *)*

La spedizione verrà effettuata allo scalo ferroviario di. . . . .

La presente autorizzazione è valida fino a tutto il . . . .

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

N. prot. . . . . . .
N. arch. . . . . .
Minutante. . . . .

(a) Ragione sociale della ditta richiedente.
(b) Pacco postale assicurato, cassa, balla, ecc.
(c) Denominazione della merce, quantità unitaria espressa in kg.
(d) Ragione sociale della ditta destinataria.

N. . . . . . MOD. *D.*

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Certificato di autorizzazione alla esportazione.

Si certifica che il Ministro dell'interno, incaricato della esecuzione della legge sulle sostanze stupefacenti a norma della convenzione internazionale per l'oppio, ha approvato l'esportazione da parte della ditta . . . . *con sede in* . . . . *di* . . . . *diretti alla ditta* . . . . *con sede in* . . . . *(Stato* . . . . *) a mezzo di* . . . .

Il presente certificato è valido fino a tutto il . . . .

Roma, addì . . . .

D'ordine del MINISTRO

(bollo)

Da consegnarsi al richiedente per la trasmissione.

N. . . . . . MOD. *D.*

Ministero dell'Interno

Si autorizza la ditta . . . . *con sede in* . . . . *fornita della tessera rilasciata dal Prefetto di* . . . . *N.* . . . . *ad esportare N.* . . . . *colli contenenti* . . . . *diretti alla ditta* . . . . *con sede in* . . . . *(Stato* . . . . *)*

La presente autorizzazione è valida fino a tutto il . . . .

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

(bollo)

Da ritirarsi dall'ufficio che esegue la spedizione.

N. . . . . MOD. *E.*

Ministero dell'Interno

Vista la domanda della Ditta (a) . . . . *con sede in.* . . . .

Visto il certificato di esportazione rilasciato dal Governo d. . . . . . . *in data.* . . . . *N.* . . . . *si autorizza il transito sul territorio del Regno, dalla dogana di* . . . . *a quella di* . . . . . *di* (b) . . . . *provenienti dalla Ditta* . . . . . . *con sede in* . . . . . *(Stato)* . . . *diretti alla Ditta* . . . . *con sede in* . . . . . *(Stato)* . . .

Il presente permesso è valido fino a tutto il. . . . .

Roma, addì . . . . . .

pel MINISTRO

N. prot. . . . . . .
N. arch. . . . . .
Minutante. . . . .

(a) Ragione sociale della ditta richiedente.
(b) Denominazione della merce, quantità unitaria espressa in kg.

N. . . . . MOD. *E.*

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Permesso di transito.

Si certifica che il Ministro dell'Interno, incaricato della esecuzione della legge sulle sostanze stupefacenti a norma della convenzione internazionale per l'oppio, ha autorizzato il transito sul territorio del Regno dalla dogana di . . . . *alla dogana di* . . . . *di* . . . . *provenienti dalla Ditta* . . . . *con sede in* . . . . *(Stato* . . . . *) diretti alla Ditta* . . . . *con sede in* . . . . *(Stato.* . . . . . *)*

Il presente permesso è valido fino a tutto il. . . . .

Roma, addì . . . .

D'ordine del MINISTRO

(bollo)

Il presente tagliando deve essere allegato ai documenti di viaggio e seguire la merce dalla dogana di entrata alla dogana di uscita.

N. . . . . MOD. *E.*

Ministero dell'Interno

Si autorizza il transito sul territorio del Regno, dalla dogana di . . . . *alla dogana di.* . . . . *di N.* . . . . *colli contenenti* . . . . *a richiesta della Ditta.* . . . . . . *con sede in.* . . . . *proveniente dalla Ditta* . . . . *con sede in.* . . . . *(Stato* . . . . *) e diretti alla Ditta* . . . . *con sede in.* . . . . *(Stato* . . . . *).*

Il presente permesso è valido fino a tutto il. . . . .

Roma, addì . . . .

pel MINISTRO

(bollo)

Da ritirarsi dalla dogana di entrata delle merci nel Regno.

MODELLO *F*.

Registro del movimento di entrata e di uscita dei prodotti stupefacenti indicati nell'elenco . . . . .

Numero d'ordine delle operazioni	Data	Morfina e sali (*a*) — Luogo di provenienza, ditta fornitrice, indicazione dei documenti e fatture comprovanti l'acquisto	ENTRATA — Quantità	USCITA			Totale	*Annotazioni*
				per somministrazioni dirette al pubblico in base a ricette mediche e nei casi d'urgenza — grammi	per trasformazioni in preparati farmaceutici non rientranti nella tabella *A* — grammi	per trasformazioni in preparati farmaceutici rientranti nella tabella *A* — grammi (*b*)		

(*a*) Ogni foglio va intestato ad un gruppo di sostanze dell'elenco.
(*b*) Le quantità indicate in questa colonna vanno riprodotte per lo scarico definitivo nel foglio riferentesi in particolare alle preparazioni stesse.

Art. 31 del Regolamento

MOD. *G*.

Registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti per il servizio sanitario delle navi.

Piroscafo	Medico di bordo o capitano della nave	Numero dei passeggieri	Itinerario				Qualità della sostanza stupefacente (*a*)	Quantità (entrata) — grammi	Somministrazioni eseguite (Uscita) — grammi	Data	*Annotazioni*
			porto di partenza	data	porto di arrivo	data					

(*a*) Ogni sostanza avente azione stupefacente va indicata in apposito foglio.

MODELLO *H*.

Registro delle richieste per l'acquisto e per la spedizione nell'interno del Regno dei prodotti stupefacenti.

(Articoli 34, 35 e 36 del regolamento 11 aprile 1929, N. 1086)

N. . . . . .

Si richiede alla Ditta . . . .
con sede in . . . . . *Via* . . . . .
N . . . *la vendita dei seguenti prodotti stupefacenti:*

Quantità
—
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto dichiara di essere . .
. . . . . *intestatario della tessera di autorizzazione N.* . . . *in data* . . .
rilasciata dal Prefetto di. . . . . . .
oppure *proprietario o direttore responsabile della farmacia sita nel Comune di* . . . *Via* . . . . . . *N.* . . .
. . . . *addì* . . . .

IL RICHIEDENTE

Foglio N. . . .

IL PODESTÀ

Bollo

N. . . . . .

Si richiede alla Ditta . . . .
con sede in . . . . . *Via.* . . . . .
N. . . . *la vendita dei seguenti prodotti stupefacenti:*

Quantità
—
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto dichiara di essere . .
. . . . . *intestatario della tessera di autorizzazione N.* . . . *in data.* . .
rilasciata dal Prefetto di . . . . . .
oppure *proprietario o direttore responsabile della farmacia sita nel Comune di* . . . *Via.* . . . . . . *N.* . . .
. . . *addì* . . . .

IL RICHIEDENTE

Sulla richiesta N. . . . . ***in data*** . . . . . . ***della Ditta*** . . . . .
con sede in . . . . *Via* . . . . . .
N. . . . . . *intestataria della tessera N.* . . . . ***in data*** . . . . . . *rilasciata* ***dal Prefetto di*** . . . . oppure *proprietario o direttore responsabile della farmacia sita nel Comune di.* . .
Via . . . . *N.* . . . . *la Ditta* . . . . . *con sede in* . . . .
Via. . . . . *N.* . . . . . *intestataria della tessera N.* . . . . *in data* . . . . *rilasciata dal Prefetto di* . . . . . . *spedisce a mezzo* . . . . oppure *consegna* . . . . *i seguenti prodotti stupefacenti:*

Quantità
—
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il presente documento accompagna la merce fino al luogo di destinazione oppure *viene trasmesso alla Prefettura di* . . . . *ai termini dell'articolo 36 del regolamento 11 aprile 1929, n. 1086.*

. . . . *addì* . . . .

IL VENDITORE

Art. 34.

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, delle sostanze o dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli 2 e 4 nonchè alle farmacie soltanto in base a richiesta scritta, da staccarsi da apposito registro conforme al modello *H*, unito al presente regolamento.

La richiesta deve riferirsi esclusivamente alle sostanze e preparati di cui alla detta tabella.

Tale registro, che sarà provveduto a spese degli interessati, dovrà essere preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dal podestà, il quale dichiarerà pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto. Nella prima pagina dovranno essere riportati gli estremi della tessera di autorizzazione, o, per le farmacie, della data di autorizzazione e del nome del titolare.

Art. 35.

In base alle richieste scritte di cui all'articolo precedente, il venditore deve rilasciare all'acquirente una fattura di vendita, la quale, oltre le consuete indicazioni di carattere commerciale, deve contenere la indicazione della data e del numero della richiesta.

L'acquirente deve allegare al foglio madre del registro delle richieste di cui all'art. 34 la fattura del venditore; questi deve allegare alla richiesta una copia della fattura.

Art. 36.

La spedizione nell'interno del Regno, a mezzo di ferrovie o di pacco postale delle sostanze e dei preparati di cui alla tabella *A*) annessa al presente regolamento deve essere accompagnata da apposito documento, conforme al modello *H* indicato nel precedente articolo 34.

Il documento, dopo che la merce sarà stata consegnata al destinatario, sarà, a cura dell'amministrazione ferroviaria o postale, trasmesso alla Prefettura della provincia di destinazione.

In tutti gli altri casi, il documento dovrà essere, a cura del venditore, inviato alla Prefettura competente.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1746**.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. **1088**.

Emissione di speciali francobolli da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli del valore di centesimi 5, 10, 20, 25, 30, 50, L. 1.25 e L. 10 da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici delle Isole italiane dell'Egeo e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed alla vignetta dei francobolli di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 30. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1747**.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1929, n. **1091**.

Ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 1 settembre 1924, n. 1408;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La temporanea importazione delle scatole di cartone pieghevole da usare come recipienti dei cappelli di paglia destinati alla esportazione, concessa per il periodo di due anni dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, numero 795, è rinnovata, alle condizioni medesime, sino al 31 maggio 1930, ed estesa al trasporto anche dei cappelli di lana e di feltro.

Art. 2.

La temporanea importazione dei tessuti di cotone incerati, lastre di vetro, ruote in lamiera stampata, amperometri, contachilometri, orologi avvisatori elettrici, nastri per ceppi freno, dischi per frizione e candele di accensione, per il completamento e la guarnitura di automobili ed autocarri, concessa per un anno dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, successivamente prorogata per un anno dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 385, e poscia per due anni ancora dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, è ulteriormente prorogata, alle condizioni medesime, sino al 30 aprile 1932.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1748**.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. **1081**.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

N. 1081. R. decreto 30 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio di San Miniato.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1749.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1087.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Argenta.

N. 1087. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Argenta è trasformato a favore della Congregazione di carità del Comune medesimo, per gli scopi di cui all'articolo 55, lettere *c*) e *f*), della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **1750.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1090.**

Autorizzazione al Regio provveditore agli studi della Campania ad accettare una donazione per l'istituzione di un asilo infantile in Ponza.

N. 1090. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio provveditore agli studi della Campania è autorizzato, quale organo esecutivo del Consiglio scolastico che amministra i fondi e le rendite destinate all'istruzione elementare, ad accettare dalla ditta Ciro Piro la donazione di un edificio in Ponza per istituirvi un asilo infantile, intitolato al nome di Ciro Piro, al quale col decreto medesimo è attribuito riconoscimento giuridico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1929.

Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale dell'economia in Rovigo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa nonchè il R. decreto 14 agosto 1913, n. 1068, per l'applicazione della legge stessa;

Vedute la deliberazione 5 febbraio 1929 e la lettera 10 giugno 1929-VII del Consiglio provinciale dell'economia di Rovigo, in merito al regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci in quella città;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale dell'economia in Rovigo, composto di ventidue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale dell'economia di Rovigo.

Art. 1.

In base all'art. 3, comma 8, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il Consiglio provinciale dell'economia compila e conserva negli atti ufficiali il ruolo dei pubblici mediatori.

Art. 2.

Per essere inscritti nel ruolo dei mediatori, gli aspiranti devono presentare al presidente del Consiglio provinciale dell'economia, non più tardi del giorno 10 dei mesi di febbraio o settembre di ogni anno, la relativa domanda in bollo da L. 2 corredata dai seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento della somma di L. 1000 a titolo di cauzione (la somma sarà restituita nel caso che la domanda non venisse accolta);

b) certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente ha compiuto 25 anni di età;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità e buona condotta;

e) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

f) attestato di correttezza commerciale rilasciato da una accreditata casa di commercio;

g) certificato di iscrizione nel registro della popolazione stabile in uno dei Comuni della Provincia;

h) licenza complementare od altro titolo equivalente rilasciato da una scuola media di primo grado;

i) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore;

l) indicazione precisa della specie di mediazione cui vuol essere riconosciuto idoneo.

Art. 3.

Gli aspiranti saranno assoggettati ad un esame pratico, secondo le norme indicate nell'articolo che segue.

Art. 4.

L'esame scritto e orale verterà sulle seguenti materie:

Lingua italiana - Sistema metrico decimale e monetario del Regno - Codice di commercio - Delle leggi e regolamenti sui mediatori.

I mediatori dovranno anche dar prova di conoscere il valore delle merci, dei prodotti agricoli e industriali intorno cui intendono esercitare la mediazione.

Art. 5.

Sono esclusi dall'inscrizione nel ruolo:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, ancorchè riabilitati;

c) coloro che hanno riportato condanne penali per delitto, quando anche la esecuzione della pena o la condanna siano state condonate od estinte per indulto, grazia od amnistia, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 237 e 244 del Codice penale;

d) coloro che sono inscritti nel ruolo dei pubblici mediatori formato da altro Consiglio provinciale dell'economia;

e) coloro che siano stati esclusi da qualsiasi Borsa del Regno o cancellati dal ruolo di altro Consiglio dell'economia.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia provvede d'ufficio alla esclusione delle domande presentate in ritardo o mancanti d'uno o più certificati di cui alle lettere *a*) ad *h*). Della esclusione il presidente dà notizia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad ogni singolo interessato, comunicandone i motivi.

Art. 7.

Entro i mesi di marzo e ottobre, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia convoca la Commissione consultiva per lo spoglio delle domande e per la fissazione del giorno stabilito per l'esame.

I candidati saranno avvertiti del giorno e dell'ora dell'esame a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

La Commissione consultiva nominata dal Consiglio provinciale dell'economia è composta del suo vice presidente che la presiede, di tre membri scelti fra i consiglieri delle diverse sezioni, e di altri tre membri su designazione: uno della Federazione fascista dei commercianti, uno della Federazione fascista degli agricoltori, uno dell'Unione industriale fascista.

Art. 9.

La Commissione consultiva, esaminate le domande, proporrà l'inscrizione a ruolo di quei candidati che hanno i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente regolamento, lasciando in sospeso le domande per gli aspiranti che devono sostenere l'esame.

Art. 10.

L'esame è pubblico. I candidati dovranno essere esaminati da ciascun membro della Commissione esaminatrice nominata dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia nell'ordine stabilito precedentemente dal presidente della Commissione.

La votazione sull'esito dell'esame si fa a scrutinio segreto. Ciascun commissario dispone di dieci punti e per conseguire l'approvazione occorre che il candidato riporti, nel complesso, sette decimi dei punti; non riportandoli potrà domandare di sostenere l'esame nella prossima sessione.

Art. 11.

Al termine dell'esame verrà compilato un verbale firmato da tutti i membri della Commissione e dall'estensore, che sarà un funzionario della segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 12.

Il Consiglio provinciale dell'economia, viste le domande accettate dalla Commissione, visto l'esito dell'esame per quelli che l'hanno sostenuto, delibera, in seduta segreta, se vi sia luogo o no all'inscrizione del richiedente.

Art. 13.

Il Consiglio provinciale dell'economia compilerà il ruolo secondo le modalità dell'art. 52 del regolamento per l'applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 272, regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 14.

Sono cancellati dal ruolo gli inscritti:

a) quando vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 5;

b) quando nell'esercizio delle funzioni di mediatore abbiano compromesso la propria reputazione con fatti gravi.

Art. 15.

La professione di mediatore è libera; ma solo ai mediatori iscritti nel ruolo compilato dal Consiglio provinciale dell'economia è riservato l'adempimento dei seguenti uffici pubblici:

a) la vendita all'incanto delle merci;

b) ogni incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da leggi speciali, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Agli iscritti nel ruolo è vietato di esercitare il commercio in proprio relativamente alla specie di mediazione da essi professata.

Art. 16.

Il mediatore, cui fosse negata o non pagata da un contraente la competenza dovutagli a titolo di mediazione per un contratto conchiuso, ne farà rapporto all'ufficio segreteria del Consiglio provinciale dell'economia coi documenti giustificativi. La segreteria, dopo aver accertato il fatto ne farà rapporto al presidente per i provvedimenti opportuni, salvi i diritti del mediatore avanti all'autorità giudiziaria.

Art. 17.

La cauzione prestata dai pubblici mediatori è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

a) delle indennità dovute dal pubblico mediatore per cause dipendenti dal suo ufficio, ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità da esso assunta in forza dell'art. 31 del Codice di commercio;

b) delle tasse e delle pene pecuniarie.

Art. 18.

Il vincolo della cauzione non può essere tolto, finchè il mediatore rimanga iscritto al ruolo e non siano depositati i suoi libri alla segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 19.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e del Tribunale ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi legali ed in due altri almeno, a scelta del Consiglio.

Le opposizioni devono essere presentate entro tre mesi dell'avvenuta pubblicazione alla segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 20.

L'opposizione sospende la liberazione della cauzione sino a che l'opposizione stessa non sia stata ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Le spese di pubblicazione per la liberazione della cauzione sono a carico del richiedente.

Art. 21.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'art. 17 del presente regolamento,

il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, è proibito al mediatore l'esercizio degli uffici indicati nell'art. 15.

Art. 22.

Gli inscritti nel ruolo, in caso di cambiamento di residenza legalmente provato, possono ottenere il trasferimento nel ruolo di altro Consiglio, presentando domanda ai Consigli dell'economia interessati ed integrando, se occorre, la cauzione prescritta.

Il presidente: GIACONE.

Il segretario: E. ROMANATO.

(3738)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il predicato « Kreutzenberg » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana solo dietro richiesta dell'interessato;
Veduta la domanda presentata dal signor Gennaro Vigili per aver cambiato il predicato Kreutzenberg in « Montecroci »;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il predicato Kreutzenberg del signor Gennaro Vigili fu Carlo e fu Irene Keppel nato a Rovereto il 14 febbraio 1872 è cambiato in « Montecroci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale per la moglie e per i figli minori del signor Gennaro Vigili.

Trento, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2867)

N. 3691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che i predicati « Panienthurn » e « Leifenburg » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto devono riassumere forma italiana;

Decreta:

I predicati Panienthurn e Leifenburg del signor Vittorio Stanchina figlio del fu Giuseppe nato a Trento il 2 marzo 1863 sono cambiati in Torre Pegnana » e « Castel Livo » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 30 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2868)

N. 3508.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dal barone Ugo Salvotti de Bindis per la riduzione del suo predicato « Eickenkraft » in quello di « Fortequercia »;
Considerato che il predicato dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il predicato Eickenkraft del signor barone Ugo Salvotti de Bindis figlio di fu Scipione e della Chatêl Sidonia, nato a S. Valery sur Sonne (Francia) il 7 agosto 1869, è ridotto nella forma italiana di « Fortequercia » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 29 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2869)

N. 3845.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il predicato « Kreutzberg » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato Kreutzberg del signor conte Franco Crivelli fu Francesco e della Chimelli Giulia, nato a Pergine il 17 agosto 1884, è restituito nella forma italiana di « Montecroce » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2870)

N. 3461.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dal signor Lubich Vittorio per la riduzione del suo cognome in quello di « Lubichi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Lubich Vittorio, figlio di Roberto e della Chemolli Margherita, nato a Trento il 24 dicembre 1890, è cambiato in « Lubichi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minori del signor Lubichi Vittorio.

Trento, addì 24 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2871)

N. 3996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Goller » è di origine italiana e che in forza dell'art 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Goller Anna, figlia del fu Beniamino e della vivente Frizzera Erminia, nata a Mattarello il 25 febbraio 1911, è restituito nella forma italiana di « Golla » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 29 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio della bonifica di Piscinara.

Con decreto n. 1393 in data 3 luglio 1929-VII del Ministero dei lavori pubblici sono state apportate alcune modifiche all'art. 11 dello statuto del Consorzio della bonifica di Piscinara, in relazione con la deliberazione 2 ottobre 1928, adottata dalla Deputazione amministrativa del Consorzio medesimo per la ripartizione del territorio consorziale in quattro classi di contribuenza.

(3750)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 151.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.77	Belgrado	33.65
Svizzera	367.68	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.676	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.674	Norvegia	5.095
Spagna	275.45	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.654	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.092
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.05
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	79 —
Dollaro Canadese	18.91	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.975
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 321 — Numero del certificato provvisorio: 54273 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Mareta Antonio fu Lorenzo, domic. a Semino di Busalla (Genova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 342 — Numero del certificato provvisorio: 2472 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Prati Giuseppe fu Angelo, domic. a Faenza — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 343 — Numero del certificato provvisorio: 2888 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Fagnocchi Giacomo di Sante da Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 344 — Numero del certificato provvisorio: 707 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Silimbrani Federico di Giuseppe di Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 345 — Numero del certificato provvisorio: 15119 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: D'Angola Giuseppe quale incaricato del Patronato scolastico di Conza — Capitale L. 2100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 349 — Numero del certificato provvisorio: 3230 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: Lucantoni Maria ved. Micheli di Rieti — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354 — Numero del certificato provvisorio: 1136 — Consolidato 5 % — Data di emissione:

30 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Provenzali Sofia fu Cesare, domic. a Massarosa (Lucca) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 357 — Numero del certificato provvisorio: 5581 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Farina Giuseppe fu Enrico, domic. a Termoli — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 365 — Numero del certificato provvisorio: 12493 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Bianchi Caterina maritata Cassiraghi di Brescia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 369 — Numero del certificato provvisorio: 560 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Di Corato Simone di Nunzio, domic. a S. Ferdinando di Puglia (Bari) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 370 — Numero del certificato provvisorio: 8925 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Carusi Nazzareno fu Agostino, domic. a Celano (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 371 — Numero del certificato provvisorio: 9129 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Biocca Angelo fu Venanzio, domic. a Celano (Aquila) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 373 — Numero del certificato provvisorio: 10687 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Burrini Fortunato di Vittorio, domic. a Poggibonsi (Siena) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 373 — Numero del certificato provvisorio: 10688 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Burrini Mario di Vittorio, domic. a Poggibonsi (Siena) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 388 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Romeo Filippo di Antonino, domic. a Reggio Calabria — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 377 — Numero del certificato provvisorio: 7732 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Tamponi Pietro fu Pintato, domic. a Luras (Sassari) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 378 — Numero del certificato provvisorio: 19006 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Banca Canavesana — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 379 — Numero del certificato provvisorio: 2504 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Ditta Clemente Cecchi e Figli — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 380 — Numero del certificato provvisorio: 27425 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Graziotto Luigi fu Pietro, domic. a Campiglia Befici (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 380 — Numero del certificato provvisorio: 27257 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Dovigo Innocente fu Giov. Battista, domic. a Campiglia Befici (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 381 — Numero del certificato provvisorio: 43348 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Società cooperativa « La Tutelatrice » — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 382 — Numero del certificato provvisorio: 15285 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: D'Agostino Pietro fu Mario, domic. a Mongiuffi Melia (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 384 — Numero del certificato provvisorio: 1807 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Perrotta Antonio fu Luigi, domic. a Roccabascerana (Avellino) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 385 — Numero del certificato provvisorio: 433 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Fiume — Intestazione: Smerdel Giuseppe di Francesco, domic. ad Abbazia (Fiume) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 386 — Numero del certificato provvisorio: 253 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Barbiani Antonio fu Andrea, domic. a Parma — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 386 — Numero del certificato provvisorio: 2230 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Barbiani Antonio fu Andrea, domic. a Parma — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 386 — Numero del certificato provvisorio: 10517 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Barbiani Antonio fu Andrea, domic. a Parma — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 387 — Numero del certificato provvisorio: 10518 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Spalenza Laura fu Giovanni, maritata Barbiani, domic. a Parma — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 389 — Numero del certificato provvisorio: 2611 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Cassa di risparmio di Rimini e da questa girato a Merendelli Zaira fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 390 — Numero del certificato provvisorio: 9977 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Carosella Giuseppe fu Angelosante, domic. a Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 391 — Numero del certificato provvisorio: 10005 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Di Toro Camillo fu Domenico, domic. a Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 392 — Numero del certificato provvisorio: 5162 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Viola Gaetano di Cesare, domic. a Serino (Avellino) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 394 — Numero del certificato provvisorio: 2912 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Di Domenica Matteo fu Domenico, domic. a Castiglione Messer Marino (Chieti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 395 — Numero del certificato provvisorio: 9377 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Orfanotrofio femminile « Famiglia Germanò » di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 396 — Numero del certificato provvisorio: 1007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Fiorucci Adolfo di Alfredo, domic. a Dicomano (Firenze) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 397 — Numero del certificato provvisorio: 11992 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Postorino Antonino fu Giuseppe, domic. a Reggio Calabria — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 403 — Numero del certificato provvisorio: 8887 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Gangemi Pietro fu Natale, domic. a Gallico (Reggio Calabria) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3744)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di professore per l'insegnamento della pittura nella Regia accademia di belle arti di Milano.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 1ª classe (gruppo A, grado 7°) per l'insegnamento della pittura (figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, pittura di figura di paesaggio, di nature morte, ecc.) nella Regia accademia di belle arti di Milano con l'annuo stipendio di L. 16.000 aumentabile, per aumenti periodici, e L. 20.500 più il supplemento di servizio attivo che va da L. 4200 a L. 5500 al compimento dell'ottavo anno di servizio.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del giorno 30 settembre 1929 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio comunque prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato, comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagate al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda, la quale deve contenere la esatta indicazione del domicilio del concorrente, ed in qualunque caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori, insieme con i documenti di cui sopra, deve essere unito un preciso elenco, in doppio esemplare, dei titoli e dei lavori che si inviano.

Qualunque riferimento fatto dai concorrenti a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero della pubblica istruzione o ad altri uffici non potrà essere preso in considerazione e verrà considerato come inesistente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto, a domicilio al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e belle arti, viale del Re n. 56, Roma).

Gl'imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del giorno 30 settembre 1929 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento della pittura nella Regia accademia di belle arti di Milano ».

A parità di merito, sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

a) agli invalidi di guerra;

b) ai feriti in combattimento;

c) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

d) alle vedove di guerra;

e) agli insigniti di medaglie al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) ai più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *h*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3747)

Concorso a borse di studio nel Convitto nazionale « Nolfi » in Fano (Marche).

Dal 1° luglio al 25 agosto p. v. è aperto il concorso a 35 borse di studio governative, che si sono ora rese vacanti per completamento di studi dei rispettivi titolari, nonchè a quelle che si renderanno scoperte nella seconda sessione di esami.

Possono parteciparvi i giovinetti appartenenti a famiglie italiane di non agiata condizione economica, residenti nella sponda orientale adriatica, in Istria e nelle altre Provincie redente. Il concorso è per titoli da giudicarsi da una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Gli aspiranti dovranno trasmettere, entro e non oltre il termine sopraccennato, al Consiglio di amministrazione suddetto, la domanda in carta semplice, corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:

1° certificato di nascita, vidimato;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di sana costituzione fisica;

4° certificato di vaccinazione (quest'ultimo, se l'aspirante ha superato l'età di otto anni);

5° certificato degli studi compiuti nell'anno 1928-29, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie;

6° certificato del procuratore delle imposte, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai genitori;

7° stato di famiglia;

8° dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci di conoscere ed uniformarsi a tutte le disposizioni del regolamento dell'Istituto e di obbligarsi al pagamento delle spese personali (libri, divise, calzature, tasse scolastiche, cancelleria, medicinali, ecc.), in carta bollata da lire tre.

Nella assegnazione delle borse sarà data la preferenza, a parità di condizioni, agli orfani di guerra, ai figli di mutilati in guerra, di decorati al valore, ai giovinetti iscritti all'Opera nazionale Balilla.

I convittori possono frequentare le scuole elementari pubbliche complete, la Regia scuola di avviamento al lavoro, il Regio liceo ginnasio, il Regio istituto commerciale, la Regia scuola artistico-industriale di 2° grado.

Gli aspiranti residenti in Dalmazia dovranno far pervenire le loro domande per il tramite dei Regi consolati; i concorrenti delle altre regioni dovranno trasmetterle direttamente al Consiglio di amministrazione.

Per ogni altra informazione, rivolgersi esclusivamente alla Direzione del Convitto in Fano (Pesaro).

Roma, 28 giugno 1929 - Anno VII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ALDO GRIMALDI.

Visto, *il Ministro*: BELLUZZO.

(3748)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.